



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia n 1 – 09080 ULA TIRSO - Tel. 0783 61000 fax 0783 61207

ulatirso@inwind.it – info@comune.ulatirso.or.it

pec : comune.ulatirso@legalmail.it

SITO WEB : www.comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **67** del **29/12/2015**

OGGETTO:	Invarianza di spesa. Determinazione delle indennità di funzione ai componenti la Giunta Comunale per l'anno 2015.
-----------------	---

L'anno **DUEMILA QUINDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,00** nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
1	LOI OVIDIO	Sindaco	X	
2	CABONI OTTAVIO	Vice - Sindaco	X	
3	FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	Assessore	X	
4	MARRAS GIUSEPPE	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Loi Ovidio - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28-05-2015 avente per oggetto "Approvazione Bilancio anno 2015, Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017, Relazione Previsionale e Programmatica Triennio 2015/2017 ed allegati";

Considerato che Ula Tirso in data 31 maggio 2015 è stato interessato alle elezioni amministrative con conseguente rinnovo del consiglio comunale e conferma del sindaco, di conseguenza dal 01 giugno 2015 il Comune è amministrato da una nuova lista civica che subentra alla precedente;

Ritenuto necessario, tra le altre cose, provvedere a rideterminare le indennità spettanti, al Sindaco e ai membri delle giunte comunali e i gettoni di presenza ai consiglieri comunali.

Preso atto che le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori e il gettone di presenza ai consiglieri comunali, sono attualmente fissate dal D.M. n.119/2000 e nella precedente amministrazione non applicate in quanto il Comune era Commissariato;

Rilevato che:

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi, categoria all'interno della quale va inquadrata la figura del co.co.co.;
- l'art. 82, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che ai consiglieri spetta un gettone di presenza, con il limite mensile di un quarto dell'indennità del Sindaco;
- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale e alle Commissioni;
- l'art. 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la misura della indennità di funzione e del gettone di presenza viene fissata con decreto del Ministro degli Interni, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali;
- con decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.4.2000 sono state determinate le misure della indennità di funzione e del gettone di presenza spettanti agli amministratori;
- il Comune di Tadasuni ha una popolazione al 31.12.2014 di 162 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni fino a 1.000 abitanti;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;
- l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;
- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del

TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;

- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;
- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

Premesso che:

- l'art. 16 comma 17 del D.L. n.138/2011, coordinato con la Legge di conversione n.148/2011 e smi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 16.09.2011: "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; Omissis";

- la Circolare Ministero degli Interni - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali n. 2379 del 16/02/2012: "Omissis. Con specifico riguardo ai comuni don popolazione fino a 1000 abitanti si segnala che la lettera a dell'art. 16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali. Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto attribuibile esclusivamente al sindaco le competenza della giunta comunale. Omissis"

- l'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", comma 135, modificando l'art. 16 comma 17, ha stabilito che: "All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»; b) le lettere c) e d) sono abrogate";

- il successivo comma 136 dell'art. 1, legge n. 56/2014, impegna i comuni a rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione contabile;

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24/04/2014 la quale ha chiarito che, ai fini del conteggio dell'invarianza della spesa, occorre parametrare la rideterminazione degli oneri al numero degli amministratori indicati all'art. 16, comma 17 della legge n. 148/2011: "sono incluse nel computo degli oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli articoli 84 e 85, comma 2, del TUEL, mentre non vanno considerati i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli art. 80 e 86 del TUEL; Richiamata altresì la circolare del 24 aprile 2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali - che in merito alla composizione delle giunte comunali ha precisato: "Le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'Ente locale comportano la necessità di rideterminare il numero degli assessori comunali sulla base della recente normativa. Pertanto atteso che il comma 135, lett. a) ha stabilito per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, eliminando la precedente fascia demografica fino a 1.000 abitanti, un numero massimo di due assessori, si ritiene

opportuno per le motivazioni di cui in premessa, che tutti gli enti rientranti nella suddetta fascia demografica, ancorché non interessati dal rinnovo elettorale, possono procedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell'invarianza della spesa”;

Richiamato il Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». (11A12346) (GU Serie Generale n.216 del 16-9-2011);

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, (GU n.81 del 7-4-2014) - Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014, ed in particolare l'Articolo 1 Comma 135 il quale testualmente recita “All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)ommiss.....:

b)ommiss.....

comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

Considerato che la materia è stata oggetto di una circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014 che ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in ordine alla platea dei soggetti incisi dalla recente normativa e delle modalità secondo cui assicurare la prevista invarianza della spesa (Corte conti, sez. reg. contr. Marche, del. 21 ottobre 2014, n. 66/2014/Par). Le conclusioni cui perviene la predetta circolare in punto di invarianza della spesa in relazione al numero di amministratori indicati dal d.l. n. 138/2011 sono state generalmente condivise (Corte conti, sez. reg. contr. Puglia, del. 28 maggio 2014, n. 112/Par/2014; Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. 17 ottobre 2014, n. 265/2014/Par).

Pertanto è stato affermato che il limite della invarianza della spesa è unico, riguarda complessivamente l'ente ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee; essendo individuato un limite unico, l'ente potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre. E' preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della l. n. 56/2014 (Corte conti, sez. reg. contr. Puglia, del. 28 maggio 2014, n. 112/Par/2014; Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. 20 ottobre 2014, n. 267/2014/Par).

Tenuto conto della L.R. (Regione Sardegna) 22 febbraio 2012, n. 4 pubblicata nel B.U.R.A.S. 25 febbraio 2012 n. 8, recante norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie, il quale all'art. 1 della L.R. n. 4/2012 interviene sulla composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali, con disposizioni efficaci dal turno elettorale per il rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della legge 26-02-2012;

Pertanto scaturisce il dubbio sull'applicabilità delle norme di contenimento alla Regione Sardegna, soprattutto alla considerazione che rispetto alle regioni ordinarie, nell'Isola si è verificato l'opposto a quanto avvenuto con la Legge 56/2014, nel senso che il numero dei consiglieri e degli assessori sono stati progressivamente ridotti già con la Legge Regionale n. 4/2012 rispetto al numero previsto dal Testo Unico EE.LL., qualora comunque si dovesse sostenere l'applicabilità dei commi 135 e 136 alla Regione Sardegna, **resterebbe da chiarire** a quale normativa faccia riferimento l'assunto “in rapporto alla legislazione vigente”, quella nazionale o quella regionale?

Considerato che in sede di rideterminazione dello status dei nuovi amministratori locali si è posto il dubbio se nella Regione Sardegna siano applicabili i commi 135 e 136 dell'art. 1 della Legge **7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**.

Considerato che la recente [deliberazione 5 febbraio 2015, n. 17/2015/Par della Sezione regionale di controllo del Lazio della Corte dei conti](#) si è soffermata sull'interpretazione delle norme in materia di quantificazione dell'indennità di mandato da riconoscere al Sindaco; in particolare, si chiedeva alla Corte di conoscere se detta quantificazione dovesse essere operata parametrando l'indennità a quella concretamente percepita dal Sindaco uscente ovvero rispetto all'importo astrattamente spettante.

Il Collegio richiamando la propria precedente deliberazione 17 dicembre 2014, n. 230/2014/Par concernente le novità recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), che rispetto alla precedente legislazione ha invertito la rotta sul numero degli amministratori ma non anche su quello del risparmio della spesa; in particolare, l'articolo 1, commi 135 e 136 (quest'ultimo modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), di tale testo normativo, nel modificare l'articolo 16, comma 17, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, impone la rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali da effettuare assicurando l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente.

La deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 6 ottobre 2014, n. 24/Sez aut/2014/Qmig ha chiarito la disposizione in esame appare significativa di un'evoluzione e di una tendenza univoca della legislazione volta all'effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, ai fini di un generale contenimento della spesa pubblica (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, del. 28 novembre 2014, n. 273/2014/Srcpie/Par).

Orbene, tenuto conto della rapida successione di modifiche normative sul punto e del fatto che in molti Comuni la normativa "vigente" non aveva potuto ancora essere applicata perché non era intervenuta la tornata elettorale, si è affermato che il principio dell'"invarianza rispetto alla normativa vigente" doveva essere applicato in astratto e, cioè, riferendosi alla composizione e alla spesa che il Comune avrebbe sopportato se la tornata elettorale fosse, invece, tempestivamente sopravvenuta e la normativa vigente fosse stata effettivamente applicata. Orbene, il principio della parametratura in termini astratti degli oneri in sede di loro quantificazione vale anche nella fattispecie scrutinata nella deliberazione in commento, che riguarda il caso di un Sindaco uscente che non solo avrebbe goduto dell'indennità di funzione dimidiata (in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa), ma che, addirittura, a detta indennità aveva rinunciato. Orbene, secondo il Collegio, non può adottarsi quale parametro per l'indennità del nuovo Sindaco l'indennità percepita dal precedente, dovendo invece applicarsi la parametratura in astratto, da effettuare sulla base dell'indennità come quantificata dal Dm 4 aprile 2000, n. 119 attuativo dell'articolo 82, comma 8, del Tuel, come rivista ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e come rimodulata nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014.

Ritenuto, nelle more di chiarezza delle norme emesse tra competenze statali e regionali, si ritiene necessario confermare per l'anno 2015 solamente l'indennità di funzione per il Sindaco e di rinviare ad altra seduta la determinazione delle indennità spettanti agli assessori;

Dato atto che le indennità ed il gettone di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;

Atteso che, con le misure delle indennità come qui deliberate, viene garantito il rispetto della riduzione imposta dall'art. 1, comma 54, della finanziaria 2006, poiché gli importi qui confermati hanno già subito la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare delle indennità in godimento alla data del 30 settembre 2005;

Dato Atto, altresì, dell'invarianza della spesa che viene rispettata così come segue:

Organi elettivi periodo 2010-2015

Spesa Astratta

Giunta Comunale € 522,90 x 12 = € 6.273,60 (rapportata a n. 4 Assessori spesa annuale) fino al 13-07-2015 e dal 14-07-2015 € 406,70 x 12 € 4.880,40 (rapportata a n. 3 Assessori spesa annuale)

Consiglio Comunale non era previsto alcun gettone per i consiglieri.

Organi elettivi attuali periodo 2015-2020

Spesa Astratta

Giunta Comunale € 406,70 x 12 = € 4.880,40 (rapportata a n. 3 Assessori spesa annuale)

Consiglio Comunale per l'anno in corso non è previsto alcun gettone per i consiglieri.

Visto il D.M. n. 119 del 4.4.2000 con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla determinazione dell'indennità di funzione e di presenza per il Sindaco e per gli altri amministratori comunali;

Vista la tabella A allegata al predetto decreto, nonché le maggiorazioni di legge indicate all'art. 2 e le disposizioni in tema di indennità riportate ai successivi art. 3, 4 e 5;

Rilevato che il decreto suddetto prevede che ai Sindaci dei Comuni fino a 1000 abitanti compete un'indennità di funzione mensile di £ 2.500.000 (€ 1.291,14) mentre prevede che per i Comuni fino a 1000 abitanti al Vice Sindaco spetta un'indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, mentre agli assessori compete un'indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "*Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.*";

Preso atto che la spesa per le indennità per l'anno 2015 come sotto quantificate e trova copertura nel bilancio 2015, dando atto che la spesa viene effettuata nel rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di dare atto e di confermare, con decorrenza dal 1° giugno 2015, l'indennità di funzione mensile nella misura prevista dal D.L. 265/99, così come ridotte dal co. 54 della L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere con riferimento all'anno 2015 al Sindaco così come segue:

Sindaco € 1.162,02

2) di stabilire, con decorrenza dal 1° giugno 2015, le indennità di funzione mensile nella misura prevista dal D.L. 265/99, così come ridotte dal co. 54 della L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere con riferimento all'anno 2015 al Vice Sindaco ed agli Assessori comunali:

Vice Sindaco € 174,30

Assessori € 116,20 x 2 = € 232,40

2) di precisare che i predetti importi saranno rideterminati in base a quanto sarà stabilito dal Decreto Ministeriale di prossima emanazione che approverà le nuove indennità degli Amministratori Locali, e saranno dimezzate nel caso di lavoratori dipendenti;

3) di dare atto che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dall'Ufficio Finanziario, senza determinazione, unitamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, previa verifica se spetta la riduzione in caso di lavoratore dipendente;

4) di incaricare il Responsabile Servizi Finanziari per ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento.

5) di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. Il Resp. del Servizio Tecnico <i>Ing. Giuliana Lupino</i></p> <hr/>	<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. Il Resp. del Servizio Finanziario <i>Rag. Franco Vellio Melas</i></p> <hr/>
<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. Il Resp. del Servizio Amministrativo <i>Dr. Pietro Caria</i></p> <hr/>	<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e disponibilità finanziaria. Il Resp. del Servizio Finanziario <i>Rag. Franco Vellio Melas</i></p> <hr/>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 31 /03 /2016.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria